

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6949 del 03/12/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CAORSO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO: AGRICOLO - RICHIEDENTE: BOSCHI CELATI SRL SOCIETÀ AGRICOLA - PRATICA 4782/2025 - PROCEDIMENTO PC25T0002.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7203 del 02/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre DICEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CAORSO (PC) -
CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO: AGRICOLO - RICHIEDENTE:
BOSCHI CELATI SRL SOCIETÀ AGRICOLA - PRATICA 4782/2025 -
PROCEDIMENTO PC25T0002.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n.15610 in data 27/01/2025, con la quale la Ditta Boschi Celati srl Società Agricola (C.F./P.I.V.A.: 00726890338), ha chiesto nuova concessione di regolarizzazione per l'occupazione di area demaniale ubicata in sponda destra del Torrente Nure in Comune di Caorso (PC) e censita al N.C.T. del precitato Comune al Foglio 38, Mappale 2, per uso pioppeto (01.30.39 Ha) e seminativo in golena (00.91.20 Ha);

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 26/03/2025 sul BURERT (parte seconda) n. 68 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 98529 in data 28/05/2025);

DATO ATTO che:

- l'occupazione/utilizzo di cui trattasi è ubicata nel sito Rete Natura 2000 codice ZSC-ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";

- per la motivazione di cui sopra ai sensi della DGR 1174/2023 è necessario sottoporre l'attività a Screening d'Incidenza;
- la procedura di Screening d'Incidenza ha dato esito positivo nel rispetto delle condizioni d'obbligo e di progetto e le Misure Generali e Specifiche di Conservazione richiamate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale nell'atto n. 311 del 03/06/2025 (assunto al protocollo ARPAE con il n. 101720 in data 05/06/2025) e riportate integralmente nel disciplinare di concessione;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto fino all'anno 2025 (compreso);
- ha versato la somma pari ai € **375,50** a titolo di deposito cauzionale in data 19/11/2025;

DATO ATTO che in data 25/08/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs 159/2011;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Ditta Boschi Celati srl Società Agricola (C.F./P.I.V.A.: 00726890338), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 02.21.59 Ha di superficie, per uso pioppeto (01.30.39 Ha) e seminativo in golena (00.91.20 Ha), ubicata in sponda destra del Torrente Nure in Comune di Caorso (PC), Località Bosco Celati, censita al N.C.T. del precitato Comune al Foglio 38, Mappale 2, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC25T0002);
- b) di stabilire** che la concessione, è valida per anni 12 (dodici) a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 19/11/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;
- e) di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico della concessionaria la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, d.lgs 159/2011;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto sino all'anno 2025 (compreso) è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **€375,50** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico

non ricompresi nel presente atto;

- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta Boschi Celati Srl Società Agricola (C.F./P.I.V.A.: 00726890338), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC25T0002.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 02.21.59 Ha di superficie, per uso pioppeto (01.30.39 Ha) e seminativo in golena (00.91.20 Ha), ubicata in Comune di Caorso (PC), in Località Bosco Celati, sponda destra del Torrente Nure, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 38, mappale 2, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata

sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025, ammonta a € **375,50**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **375,50**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla

concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia

Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 98529 del 28/05/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Misure di conservazione e Condizioni d'obbligo e di progetto in esito allo screening d'incidenza

1. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale con atto n. 311/2025 (assunto al prot. ARPAE n. 101720 del 05/06/2025) ha concluso con esito positivo la procedura di Screening di Incidenza ponendo la condizione che siano integralmente rispettate le Condizioni d'Obbligo, come formulate nella Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 14561/2023 e riportate nel seguente comma 2, e le Misure Generali e Specifiche di Conservazione, di cui alla D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1227 del 26/06/2024, indicate in comma 3:

2. Condizioni d'obbligo che il Concessionario si è impegnato ad adottare:

“CONDIZIONI D'OBBLIGO DI CARATTERE GENERALE:

7. non comporterà movimenti terra.

8. non comporterà movimenti di inerti in alveo.

9. non comporterà modifiche allo stato dei luoghi

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ARBOREA, ARBUSTIVA ED ERBACEA

56. non verrà effettuato taglio della vegetazione arbustiva e arborea”.

3. Misure Generali e Specifiche di Conservazione, obbligatorie:

- *“è vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;*
- *è vietato bruciare in qualunque periodo dell'anno le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a ragioni di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente;*
- *è vietato bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario;*
- *è vietato eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del*

sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei e viticoli;

- *è vietato sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.”*
- *“è obbligatorio mantenere le aree naturali o seminaturali presenti come definite dalla D.D. della Regione Emilia-Romagna n. 14585/2023;*
- *nelle porzioni coltivate a seminativo, frutteto, pioppeto o ad arboricoltura da legno, è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato prospiciente il corso d'acqua, qualora l'area in concessione sia la più prospiciente al corso d'acqua; qualora nella suddetta fascia di 20 m, siano già presenti frutteti, vigneti, pioppeti o impianti di arboricoltura da legno, tali colture possono essere mantenute fino a fine ciclo;*
- *è vietato l'utilizzo di fitofarmaci, diserbanti, nonché il pirodiserbo nelle aree coltivate, fatta eccezione dei pioppeti coltivati;*
- *è vietato tagliare i pioppeti dal 15 marzo al 15 luglio, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.”*

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il legale rappresentante di Boschi Celati Srl Società Agricola (C.F./P.I.V.A.: 00726890338), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 19/11/2025, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.

Spett.le

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Unità Gestione Demanio Idrico – Piacenza

Via XXI Aprile 48, 29121 – Piacenza (PC)

aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le

Ente Di Gestione per i Parchi e la

Biodiversità Emilia Occidentale

protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Spett.le

Comune di Caorso

Piazza Rocca 1, 29012 – Caorso (PC)

protocollo@pec.comune.caorso.pc.it

Spett.le

Boschi Celati SRL Società Agricola

Strada Boschi Celati 1, 29122 – Piacenza (PC)

boscocelati.srl@pec.it

Spett.le

Avv. Giancani Corrado

Via Ancillotti 5, 29122 – Piacenza (PC)

giancanicorrado@pec.it

Classifica: 6.10.20.03_v.11.1116/2024A/A.4

Oggetto: L.R. n. 7/2004 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 4782/2025 – Procedimento PC25T0002 -
Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Nure in Comune di
Caorso (PC), per uso agricolo con piantumazioni di seme e pioppeto.

Richiedente: Boschi Celati SRL Società Agricola tramite Avv. Giancani Corrado in qualità di legale
rappresentante

Richiesta NULLA OSTA ed esito dello SCREENING D'INCIDENZA



VISTA la nota ARPAE prot. n. 37425 del 26/02/2025, registrata al prot. AIPO con n.5759 in pari data, inerente alla richiesta di espressione del parere di competenza in merito all'istanza di Boschi Celati SRL Società Agricola per il rilascio della concessione/regolarizzazione per occupazione illegittima di area golenale demaniale sita in sponda destra del torrente Nure in Comune di Caorso (PC), per uso agricolo misto cerealicolo e pioppicolo;

preso atto che codesta Azienda richiedente è stata oggetto di accertamento amministrativo da parte delle autorità preposte per utilizzo illecito di area demaniale, censita al NCT del Comune di Caorso al Fg.38 – p.lla n. 2, a decorrere, come si evince nella istanza di regolarizzazione, dal 2014, per pari ha 2.21.60 così agronomicamente suddivisa:

- ha 1.30.39 coltivata con coltivazione arborea a pioppeto;
- ha 0.91.21 coltivata a colture da seme a caratterizzazione annuale;

VISIONATA la documentazione trasmessa: istanza e relativi allegati;

CONSIDERATO che l'area di coltivazione a seme e a pioppeto risulta essere così suddivisa: 0.91.20 ha con coltivazione annuale e 1.30.39 ha a pioppeto;

CONSIDERATO che le aree demaniali in argomento ricadono nel sito della Rete Natura 2000 con codice IT4010018 - ZSC-ZPS - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti di competenza dello scrivente Ufficio per quanto attiene alla compatibilità idraulica rispetto all'utilizzo agronomico delle aree in questione;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare gli artt. 93 e 96;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I.(Piano di Assetto Idrogeologico), adottate con la deliberazione n. 18 del 26/04/2001 e modificate con Deliberazione n.5 del 07/12/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

CONSIDERATO che il PAI, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, limita l'utilizzo agricolo del suolo all'interno di una fascia di 10m dal ciglio di sponda;

CONSIDERATO che la zona oggetto di richiesta di concessione ricade nella fascia A del PTCP di Piacenza;

VISTE le Norme del PTCP approvate con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017, in particolare l'art.11 c.8;

VISTO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016;

CONSIDERATO che le aree in argomento sono collocate nelle fasce del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016, e nello specifico in: Fascia P3 – Elevata probabilità di alluvioni (TR 20-50 anni);

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

CONSIDERATA pertanto la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico,

FATTO SALVA ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di legge attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
PER I SOLI FINI IDRAULICI**

al rilascio della concessione/regularizzazione per occupazione di area demaniale di pertinenza del torrente Nure/F. Po in Comune di Caorso (Pc) ed al mantenimento in essere delle coltivazioni a seme e arboree (pioppeto) per le dimensioni areali richieste sulle aree censite al N.C.T. al Foglio 38, mappale 2, avente superficie complessiva pari a 2.20.00 Ha.

Il presente parere è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il presente parere idraulico è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Società concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. **è necessario mantenere una fascia di rispetto non inferiore a metri 4 dal piede del rilevato arginale per quanto riguarda lo smovimento/aratura del terreno e di metri 10 per scavi (realizzazione di canali di scolo;**
3. **è vietato l'utilizzo agricolo del suolo in una fascia avente ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia tampone continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente nonché di mitigazione, tramite processo di fito-filtrazione, degli eccessi di nitrati provenienti da fertilizzanti e altri inquinanti agricoli;**
4. la fascia di rispetto di cui al punto precedente dovrà essere NON COLTIVATA ovvero non lavorata, arata, e pertanto lasciata allo stato naturale vegetativo ovvero a prato stabile;
5. in caso di riduzione parziale e/o totale della fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda di cui ai punti precedenti dovuta a variazioni del tracciato di alveo ed erosioni spondali a seguito di eventi di

piena del Torrente stesso, il concessionario dovrà provvedere ad arretrare di conseguenza l'area coltivata favorendo così il ripristino di vegetazione spontanea;

6. il transito sulle piste di sommità arginale al fine della coltivazione e gestione delle aree chieste in concessione, al fine di preservarne la piena funzionalità, NON È CONSENTITO. Pertanto si invita codesto richiedente a voler individuare una viabilità che consenta il solo scavalco dell'arginatura maestra e non la sua percorrenza longitudinale, eventualmente anche realizzando ad hoc, previa richiesta ed autorizzazione, una rampa che consenta il collegamento diretto delle aree in argomento con la viabilità pubblica;
7. non è autorizzata la costruzione e/o la presenza di manufatti in genere, né di recinzioni, reti, siepi, muri e palizzate ecc. che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;
8. la Società Richiedente si impegna a:
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale di qualsiasi genere durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/ di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure, scavi, livellazioni e risagomature in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
9. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della Fascia A3 e quindi anche con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
10. **considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno della fascia A - Fascia di deflusso, il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà colture, frutti pendenti, attrezzature e/o dei materiali di sorta a seguito di eventi alluvionamenti delle aree in argomento per deflussi di piena sia del f. Po che del torrente Nure. Nella fattispecie il richiedente nulla avrà a pretendere in forma di indennizzo da parte di questa Agenzia scrivente;**
11. il Richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Idraulica, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche nell'ambito delle aree di cui al presente parere;
12. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso

alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

13. in caso di attivazione del Servizio di Piena, quest'Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nelle aree interessate dai lavori in argomento, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori economici presenti (a qualunque titolo) per conto dell'Autorità Idraulica.
14. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
15. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;
16. **quest'agenzia in dipendenza della eventuale necessità di approvvigionamento di materiale terroso o litoide, necessario per gli scopi strategici e di mission, comunque ritenuti di superiore interesse pubblico, escavabile dalle aree in argomento, laddove ritenuto idoneo, si riserva di revocare in qualsiasi momento la eventuale e successiva concessione demaniale.**

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'Autorità Idraulica;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società Richiedente;
5. il richiedente potenziale Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previo il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere non esime il Richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRETTORE f.f.

in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

Ing. Gianluca Zanichelli

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)*

VISTO: L'incaricato di Elevata Qualificazione Tecnica

Ing. Stefano Baldini

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)*



Firmato digitalmente da:

STEFANO BALDINI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.